

**Vista** la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** l'articolo 3, comma 1, lettera f) della citata legge regionale 6/2008 che annovera tra le funzioni della Regione l'adozione di atti di indirizzo per promuovere e coordinare l'attività degli enti territoriali e delle associazioni operanti nel settore faunistico e venatorio;

**Visto** l'articolo 17, comma 6 della legge regionale 6/2008, a norma del quale i Distretti venatori si dotano di un regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento degli organi distrettuali e la quota che ciascun componente versa al soggetto che esprime il Presidente del Distretto venatorio;

**Visto** il successivo comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale 6/2008 che disciplina l'iter di approvazione del regolamento di cui al paragrafo precedente. In particolare è previsto che tale regolamento sia approvato conformemente agli indirizzi dati dalla Giunta regionale;

**Ritenuto** pertanto di approvare gli indirizzi per la redazione del regolamento interno di funzionamento dei Distretti venatori;

**Visto** l'articolo 17, comma 3 della citata legge regionale 6/2008 che elenca gli organi del Distretto venatorio, i quali sono:

- l'assemblea, composta dai legali rappresentanti delle associazioni delle Riserve di caccia, ovvero dai vicedirettori eventualmente delegati e, inoltre, dai legali rappresentanti delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile, in misura non superiore al 10 per cento dei rappresentanti delle associazioni delle Riserve di caccia;
- il Presidente, quale legale rappresentante del Distretto venatorio, eletto fra i rappresentanti dei soggetti appartenenti al Distretto venatorio, il quale rimane in carica cinque anni e, qualora cessi dal mandato, è sostituito per il restante periodo;
- il vice Presidente, nominato dal Presidente, che sostituisce con pieni poteri il Presidente in caso di sua assenza o altro legittimo impedimento;

**Visto** l'articolo 17 comma 5 della stessa legge regionale 6/2008, il quale dispone che l'attività di segreteria e il supporto tecnico al Distretto venatorio sono forniti dalla Riserva di caccia ovvero da altro soggetto che esprime il Presidente del Distretto venatorio;

**Visto** il successivo comma 6 dell'articolo 17 della legge regionale 6/2008 e in particolare la lettera b), ai sensi della quale ciascun componente del Distretto venatorio versa una quota al soggetto che esprime il Presidente del Distretto per l'esercizio delle funzioni del Distretto venatorio;

**Ritenuto** che i regolamenti di funzionamento dei Distretti venatori debbano disciplinare il funzionamento degli organismi in modo tale da consentire:

- al Presidente di svolgere agilmente i compiti lui demandati dalla legge, mediante la direzione delle attività distrettuali, mantenendo al contempo la massima collaborazione con l'Amministrazione regionale;
- all'assemblea, il cui *quorum costitutivo* garantisce un'adeguata condivisione delle decisioni prese in seno alla stessa, di operare in modo tale che sia garantito l'ordinato svolgersi delle sedute con un sistema di convocazione anche alternativo alla lettera raccomandata;
- al Vicepresidente di intervenire in caso di assenza o impedimento del Presidente in modo da evitare per quanto possibile che il Distretto venatorio sia sguarnito di una figura di riferimento e limitando al contempo la necessità per l'Amministrazione regionale di intervenire in via sostitutiva;

**Visto** l'articolo 18, comma 2, della legge regionale 6/2008 ai sensi del quale i Distretti Venatori riuniti in Conferenza sono sentiti dalla Regione qualora sia ritenuto opportuno ai fini di una corretta gestione venatoria;

**Visto** il verbale dell'ultima seduta della Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori, di data 8 febbraio 2011, in cui al punto 2 sono trattati gli indirizzi per la redazione del regolamento interno di funzionamento dei Distretti, prendendo come punto di partenza i regolamenti attualmente in vigore nei Distretti venatori;

**Visto** l'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che contiene gli indirizzi per la redazione del regolamento interno di funzionamento dei Distretti

venatori;

**Ritenuto che** tali indirizzi orientano il funzionamento dei vari organi distrettuali in maniera coerente con le finalità di cui all'elenco puntato sopra riportato;

**Visto** l'articolo 18 della legge regionale 6/2008, concernente le funzioni dei Distretti venatori;

**Preso atto** che l'assemblea di ciascun Distretto venatorio adotta il regolamento di funzionamento sulla base degli indirizzi di cui all'allegato A alla presente deliberazione e che successivamente, ai sensi dell'articolo 17, comma 6 della legge regionale 6/2008 tale regolamento è approvato dalle assemblee dei soci delle associazioni delle Riserve di caccia e dai legali rappresentanti delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile il cui territorio ricade in misura prevalente nell'ambito territoriale di competenza del Distretto venatorio ed è sottoscritto da questi ultimi e dai Direttori delle associazioni delle Riserve di caccia;

**Ritenuto** di approvare gli indirizzi per la redazione del regolamento di funzionamento dei Distretti venatori di cui all'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Richiamato** il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** lo Statuto di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali

La Giunta regionale all'unanimità

#### **delibera**

**1.** Ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, sono approvati gli indirizzi per la redazione del regolamento interno di funzionamento dei Distretti venatori, di cui all'allegato A della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

**2.** Ai sensi dell'articolo 17, comma 6 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, le assemblee dei Distretti venatori adottano il regolamento interno di funzionamento, conformemente agli indirizzi di cui al punto 1. Tale regolamento è successivamente approvato dalle assemblee delle Riserve di caccia e sottoscritto dai Direttori delle medesime, dai legali rappresentanti delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile ricadenti in misura prevalente all'interno di ciascun Distretto venatorio.

**3.** La struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria darà comunicazione dei contenuti della presente deliberazione a tutti i Presidenti dei Distretti venatori.

**4.** La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.